



Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Ville d'Aoste
Région Autonome Vallée d'Aoste

**Ordinanza
del Sindaco**

AREA-A6

Servizio: POLIZIA LOCALE, TRAFFICO, MESSI E PROTEZIONE CIVILE

Ufficio: POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 1461 del 2.12.2021_

OGGETTO: **AREA A6 - ORDINANZA PER L'IMPOSIZIONE DELL'OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DELLE VIE AEREE (CD. "MASCHERINE) NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 7 DICEMBRE 2021 ED IL 9 GENNAIO 2022 IN DETERMINATI SETTORI URBANI DELLA CITTÀ DI AOSTA. - INTEGRAZIONE ALL'OMOLOGA PRECEDENTE ORDINANZA N. 1384 DEL 26 NOVEMBRE 2021.**

II SINDACO

RICHIAMATA integralmente la propria omologa ordinanza del 26 novembre 2021 n. 1384, con particolare riguardo alle motivazioni ed al preambolo che ne hanno giustificato e resa necessaria la sua adozione;

DATO ATTO, che il Decreto Legge in corso di emanazione e pubblicazione di cui alla richiamata pregressa ordinanza recante "*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*" è stato, di fatto, emanato e pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, al numero progressivo 172 del 26 novembre 2021;

CONSIDERATO il persistere del costante progressivo incremento dei casi di contagio da Covid-19;

PRESO ATTO delle risultanze e degli approdi a cui è giunto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica (COSP), riunitosi in data odierna, in materia di provvedimenti prodromici finalizzati, anche a livello locale, al contenimento dei rischi da contagio epidemiologico da Sars-Cov2 (Covid-19);



RITENUTO necessario adeguare gli obblighi imposti con la propria omologa ordinanza pregressa, alle risultanze della riunione dell'organismo sopra richiamato ed in armonia a queste ultime, a tutela della sanità pubblica e della pubblica incolumità;

VISTA la Legge n. 833/1978 e s.m.i.;

VISTA tutta la decretazione governativa e legislativa emergenziale vigente a tutt'oggi;
;

VISTE le ordinanze del Ministero della Salute del 22 giugno e del 28 ottobre 2021;

VISTO, in particolare, il D.L. n. 19/2020 e la relativa Legge di conversione n. 35/2020;

VISTI, nella fattispecie, i contenuti dei dispositivi delle ordinanze succedutesi temporalmente sulla tematica da parte del Presidente della Regione Valle d'Aosta;

VISTO l'art. 54, commi 4 e 4 *bis* del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO, l'art. 28 della Legge Regionale n. 54/1998;

ORDINA

A parziale integrazione della precedente omologa ordinanza del 26 novembre 2021 n. 1384, che continuerà ad esplicare i propri effetti giuridici fino alla data del 7 dicembre p.v., l'istituzione dell'obbligo dalle ore 00.00 alle ore 24.00 in TUTTE le giornate ricomprese nel periodo temporale intercorrente tra il 7 dicembre 2021 ed il 9 gennaio 2022 (inclusi) nelle vie e piazze costituenti gli assi del Decumano e del Cardo Massimo (ed adiacenti) di seguito meglio specificate, di indossare le mascherine chirurgiche o di comunità, ovvero mascherine monouso lavabili, anche auto-prodotte, in materiale multistrato idoneo a fornire un'adeguata barriera e che permettano di coprire dal mento fino al di sopra del naso, con esclusione di dispositivi con filtro:

- Via E. Aubert;
- P.ce des Franchises;
- Via Croix de Ville;
- P.ce Roncas;
- Via De Sales ovest;
- Via De Tillier;
- Via Gramsci nord;
- P.ce E. Chanoux;



- Via Porta Praetoria;
- Via Sant'Anselmo;
- P.ce A. D'Augusto

L'obbligo di cui sopra non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni e per chi ha forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;

Fatta salva l'applicazione di eventuali norme di natura penale, le violazioni al presente atto ordinativo saranno punibili con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal vigente ordinamento.

Il presente atto dovrà essere trasmesso ai sensi della normativa vigente al Presidente della Regione Valle d'Aosta, nell'attribuzione delle sue funzioni Prefettizie.

E'fatto obbligo a tutti di rispettare il presente provvedimento ed a tutte le Forze di Polizia e di Polizia Locale di farlo rispettare nell'esercizio delle proprie funzioni d'istituto.

Apposita segnaletica conforme verrà installata a cura del personale della Protezione Civile e della Centrale Unica di Pronto Intervento comunale (C.U.P.I.).

Avverso al presente provvedimento è esperibile, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

In originale firmato:

Il resp. dell'istruttoria ed estensore
Funz. p.p.o. Fulvio Boero

Il SINDACO
Gianni NUTI

Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l.r. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i. e dell'art. 7 del regolamento comunale di organizzazione.

Il Dirigente
Fabio FIORE



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che per copia conforme all'originale della presente ordinanza è stata disposta la pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna.

Aosta, il 2 dicembre 2021

Il funzionario incaricato
Patrizia Latella